

IN BREVE n. 008-2017
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

CONVEGNO "LA VERITA' SULLE PENSIONI"

a cura di Alessandro Seracini - Coordinatore del Comitato organizzatore

Adesso possiamo dire che ce l'abbiamo fatta!

Raggiunti tutti i principali obiettivi che le Associazioni organizzatrici - Anpan, Anrra, Anua, Anupsa, Confedir, Federspev, Unpit, Unuci - si erano posti:

- Presentarsi uniti e parlare ad una sola voce
- Offrire interventi di altissima qualità ed utilità
- Avere la presenza di numerosi media
- Avere una sala stracolma
- Generare senso di appartenenza nei soci partecipanti

Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro sinergico messo in campo dalle Associazioni organizzatrici.

La Casa dell'Aviatore, la cui Direzione ringraziamo per la magnifica ospitalità, ha rappresentato la cornice ideale per un Convegno che mirava ad ottenere il massimo livello di qualità in tutte le sue espressioni: relazioni ed interventi, organizzazione e ambiente.

Un ringraziamento desideriamo porgere anche all'economista Prof. Giuseppe Pennisi ed alle Associazioni sindacali che hanno partecipato. Con la loro presenza e le loro relazioni hanno arricchito il Convegno.

L'intero FORUM si ritrova ora fortemente rafforzato da quanto è stato seminato con il Convegno.



INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)

(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 22.02.2018 per il mese di gennaio 2018

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
Base di riferimento: 2010 = 100												
Coeffic. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730												
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Base di riferimento: 2015 = 100												
Coeffic. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07												
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	101,5											
%	+0,9											

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - gennaio 2018

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 100,5%. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2017, vanno rivalutate dello **0,421736**.

mese	periodo	indice Istat	incred.	rival. 1,5%	riv.75%	coefficiente rivalutazione
genn. 2018	15 genn/ 14 febr2018	100,5	0,4	0,125	0,296736	0,421736

Secondo quanto stabilito dall'art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: gennaio 2018

Aggiornato 22 febbraio 2018

Prossimo aggiornamento: 16 marzo 2018

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI	100,5
Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)	
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,4
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+ 0,9
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+1,8

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato. Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

PENSIONI e IPS/TFR DOPO I RINNOVI CONTRATTUALI NELLA P.A.

Il rinnovo della parte economica dei contratti nel pubblico impiego per il triennio 2016-2018 avrà risvolti anche sui trattamenti previdenziali.

Ai fini pensionistici (se i nuovi CCNL dispongono che i benefici economici debbano essere computati ai fini previdenziali integralmente, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del nuovo contratto) il personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del nuovo contratto (1° gennaio 2016 - 31 Dicembre 2018) avrà diritto all'aggiornamento della base pensionabile sulla quale si computa la misura del trattamento pensionistico col pieno riconoscimento dell'intero aumento di contratto a regime.

Diverso è il discorso per quanto riguarda la buonuscita, cioè il TFS o il TFR a seconda del regime applicabile, dato che i contratti per lo più prevedono che a fini dell'indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità in caso di decesso di cui all'art. 2122 C.C, vadano considerati solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

APE CHIARIFICAZIONI INPS

In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in possesso dei prescritti requisiti, possono chiedere all'istituto finanziatore, per il tramite dell'INPS, l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) da restituire in venti anni mediante trattenute mensili su pensione.

Chiarimenti Inps su anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 e 193, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) come

modificato dall'articolo 1, comma 162, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

ALLEGATO A PARTE – INPS Circolare n. 28 del 13.02.2018 (documento 045)

BONUS NASCITA - CHIARIMENTI INPS DOPO SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO

Chiarimenti INPS su Premio di 800 euro per la nascita o l'adozione di un minore di cui all'articolo 1, comma 353, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017) dopo l'Ordinanza del Tribunale di Milano del 12 dicembre 2017 per l'estensione del beneficio "a tutte le future madri regolarmente presenti in Italia che ne facciano domanda e che si trovino nelle condizioni giuridico-fattuali previste dall'art. 1 comma 353 della L. n. 232 del 2016".

ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 661 del 13.02.2018 (documento 046)

LA MANUTENZIONE ORDINARIA FUORI DAL BONUS VERDE da Sole 24 ore - risposta 375

D - Nel nostro condominio, inserito in un parco verde, abbiamo un contratto con un'impresa di giardinaggio che svolge tutte le attività che secondo la nuova normativa rientrerebbero nel bonus verde. Fino a oggi, tuttavia, le loro fatture sono state emesse in modo generico, in base al contratto stipulato con il condominio. Per ottenere le agevolazioni, è necessario dettagliare ogni loro singola attività (ad esempio: le potature, le nuove piantumazioni, la falciatura), documentandola?

R - Non è necessario dettagliare l'attività, ma bisogna che il pagamento avvenga con bonifico o carta di credito, a fronte di fattura che citi espressamente la norma di riferimento del bonus verde e che dimostri che non si tratta di manutenzione ordinaria. L'articolo 1, commi 12-15 della legge 205/2017, di Bilancio per il 2018, introduce, per l'anno 2018, una detrazione Irpef del 36% su un totale di spese non superiore a 5mila euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dai contribuenti per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi; realizzazione di giardini pensili e coperture a verde purché si collochino nell'ambito di un intervento straordinario di sistemazione a verde dell'unità immobiliare residenziale.

Tra le spese che possono portarsi in detrazione sono incluse anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione di tali interventi. La detrazione (per un importo massimo di 1.800 euro), condizionata all'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, è ripartita in 10 quote annuali di pari importo dall'anno in cui le spese sono state sostenute e nei successivi. La detrazione spetta anche per interventi su parti comuni esterne di edifici, come nel caso di specie, fermo restando il limite dell'importo massimo di 5mila euro per unità immobiliare e spetta al singolo condomino nel limite della propria quota. In tal ambito l'agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2018, ha precisato che: le spese sostenute per la manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti non possono essere ammesse alla detrazione e che la detrazione riguarda «interventi straordinari di "sistemazione a verde" con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante ed arbusti di qualsiasi genere o tipo». Da tale indicazione si evince che è agevolabile l'intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale. Non risultano

pertanto agevolabili i lavori in economia. In sostanza, la detrazione è solo in presenza di tali interventi e non di manutenzione ordinaria del giardino condominiale.

ADDIO ALLE MONETINE

L'articolo 13-quater del decreto legge numero 50/2017, come convertito dalla legge numero 96/2018, prevede infatti che il conio da parte dell'Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi è sospeso a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ma non la validità sulla circolazione), con un risparmio destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Ma se per l'Italia può parlarsi di risparmio, può dirsi lo stesso per gli italiani?

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi è stato investito del compito di verificare l'impatto della sospensione del conio delle monete da uno e due centesimi sulle dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi praticati ai consumatori finali. I risultati della verifica andranno poi riferiti su base semestrale al Ministero dello sviluppo economico, segnalando le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi rilevate.

Se tale rapporto mostrerà indizi di allarme, il Ministro è incaricato di formulare apposite segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e idonee proposte normative per rimediare alle anomalie.

DECRETO LEGGE E DECRETO LEGISLATIVO - DIFFERENZE da

StudioCataldi a cura di Annamaria Villafrate

Il decreto legge e il decreto legislativo sono espressione del potere "legislativo" concesso al Governo in casi particolari. Quali sono le differenze tra questi atti aventi forza di legge? La disciplina del decreto legge è contenuta nell'art. 77, quella del decreto legislativo dall'art. 76 della Costituzione. Entrambi gli atti poi sono regolamentati in dettaglio dalla legge n. 400/1988).

Decreto legge e decreto legislativo, quali sono le finalità?

L'art. 77 della Costituzione prevede che "in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge".

I decreti legge quindi sono strumenti normativi che il Governo può emanare solo per risolvere problemi urgenti e straordinari (Es: terremoti, epidemie), da ratificare in legge entro 60 giorni.

L'art. 76 che disciplina il decreto legislativo non prevede limiti alle materie su cui il Governo può legiferare, anche se in genere la delega viene concessa per materie complesse e specifiche (Testi Unici o Codici) che provocherebbero rallentamenti o ritardi nei lavori parlamentari, a causa della complessità della procedura ordinaria di approvazione delle leggi.

LEGGI IN

<https://www.studiocataldi.it/articoli/29185-che-differenza-c-e-tra-decreto-legge-e-decreto-legislativo.asp>

CUMULO PENSIONI - VERSO L'ACCORDO INPS e CASSE PRIVATIZZATE

Finalmente il testo dell'accordo col quale sono stati affrontati i vari aspetti delle modalità non

onerose di riunione dei vari contributi per i pagamenti dei trattamenti ex lege di Bilancio 2017 (n.236/2016). In particolare, ogni Cassa di previdenza dovrà dare il suo placet ai pagamenti in regime di cumulo gratuito...

Presto, dunque, al via, dopo oltre un anno dalla legge, la possibilità di pensioni in regime di cumulo gratuito dei vari periodi spezzettati in più casse.

Certamente boccone amaro perché rende vivi i così detti periodi contributivi silenti, altrimenti incamerati dagli enti di previdenza.

TFR NEL PUBBLICO e NEL PRIVATO - LA FP-CISL CONTESTA LA PENALIZZAZIONE DEI PUBBLICI RISPETTO AI PRIVATI

Perché il pagamento del Tfr nel pubblico è diluito in più anni (secondo le modalità di cessazione e l'importo), mentre nel privato viene pagato nella sua totalità entro un massimo di 60 giorni?

Perché chi è assunto dopo il 2000 nel pubblico impiego pur essendo a Tfr è soggetto alle trattenute?

Domande che stanno per sollevare un contenzioso con faro di incostituzionalità.

PENSIONI IN ITALIA E IN EUROPA, SERVONO DIALOGO, RISPETTO E SINERGIA di Cinzia Boschiero

pubblicato su

http://www.affaritaliani.it/rubriche/pillole_europa/pensioni-in-italia-in-europa-525672.html

Otto associazioni nazionali di pensionati a Roma chiedono rispetto, dialogo e sinergia tra generazioni



Mancata perequazione automatica delle pensioni, separazione assistenza e previdenza, pensione di reversibilità, politiche pensionistiche innovative a favore delle giovani generazioni: sono questi i temi su cui di recente a Roma ben otto Associazioni nazionali di pensionati (ANPAN – ANRRA – ANUA - ANUPSA – CONFEDIR – FEDERSPEV – UNPIT – UNUCI) si sono confrontate con esperti e politici, discutendo su dati sia italiani che europei. “Rappresentiamo gran parte delle professionalità dei cittadini in pensione, da troppo tempo siamo usati come bancomat per coprire le infinite falle economiche

di un sistema dove eccessivo spazio è ancora lasciato a sprechi, privilegi ed evasione ed elusione fiscale in Italia rispetto ad altri Stati”, dice il prof. Michele Poerio, Presidente del Comitato delle otto Associazioni Pensionati organizzatrici del recente incontro nazionale intitolato “La verità sulle pensioni – Dialogo, rispetto e sinergia tra generazioni”, Presidente Federspev e Confedir, “ecco perché abbiamo organizzato questo convegno nazionale che ha evidenziato anche le disparità italiane rispetto agli altri Paesi europei. Vogliamo risposte sui 4 punti che riteniamo imprescindibili come Comitato e che intendiamo evidenziare al mondo istituzionale, sociale e a tutte le rappresentanze politiche, basta con le fake news sulle pensioni e basta con dati errati. L’evento nazionale ha evidenziato come tutta la politica italiana invece di scagliarsi contro i cosiddetti “pensionati d’oro” a 2.500 -3.000 euro lordi mensili, che d’oro non sono, farebbe meglio a diminuire i suoi esorbitanti costi, a favorire la piena occupazione, a rivalutare i montanti

contributivi, a lottare contro le false pensioni di invalidità, contro le pensioni e i vitalizi frutto di privilegi e di pluri-incarichi, contro l'evasione contributiva, contro la spaventosa evasione-elusione fiscale (120-130mld anno) e contro la corruzione (60 mld anno). E' questo il 'pozzo di San Patrizio' cui la politica deve attingere per risolvere tutti i problemi del nostro Bel Paese, abbattendo quello spaventoso debito pubblico che ci soffoca e che lievita ogni anno". I rappresentanti delle otto associazioni hanno ribadito :”Negli ultimi 11 anni e per 8 anni l’indicizzazione delle pensioni è stata del tutto azzerata: nel 2008 oltre le otto volte il minimo INPS (legge Berlusconi – Tremonti),nel 2012 e 2013 (Monti – Fornero) oltre le tre volte il minimo e variamente abbattuta con la finanziaria Letta negli anni 2014-15-16-17-18. Come conseguenza di tale accanimento l’assegno di questa categoria di pensionati ha perso non meno del 15-20% del suo valore reale; l’ultimo colpo mortale alla mancata perequazione è venuto dalla Consulta che con la sentenza 250/2017 (squisitamente politica) ha dichiarato la legittimità della legge Renzi – Poletti 109/2015, smentendo clamorosamente i principi affermati da decine di sentenze della stessa Corte e nello specifico la sentenza 70/2015 e defraudando 6 milioni di pensionati di oltre 25 miliardi”. “I pensionati italiani pagano le tasse come i lavoratori attivi,” **dice Michele Poerio,**”Una pensione di 20mila euro lordi, non certo d’oro, ne paga quattromila euro di imposte contro i duemila euro della Spagna, mille euro in Gran Bretagna. Noi pensionati siamo il più importante ammortizzatore sociale sia italiano che europeo, per figli e nipoti disoccupati/sottoccupati e chiediamo rispetto. Da decenni,” **prosegue il Presidente Michele Poerio,**” chiediamo infatti una netta separazione tra la ‘vera previdenza’, sostenuta dai contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro, e l’assistenza che deve essere completamente a carico della fiscalità generale. Separazione, peraltro, già prevista dalla legge 88/1989 mai attuata. La ‘previdenza vera’ è in attivo di svariati miliardi, come dimostrato anche dal Prof. Alberto Brambilla, uno dei maggiori esperti previdenziali italiani, mentre la spesa per l’assistenza è in continua crescita ad un ritmo spaventoso e non sostenibile del 5,9% anno. La spesa previdenziale pura sul PIL è del 10% circa (ampiamente nella media OCSE) mentre l’ISTAT comunica ad EUROSTAT che la spesa previdenziale è del 19% del PIL, comprendendo anche l’assistenza. Si tratta di una vera e propria manipolazione dei dati nei confronti della quale abbiamo presentato numerosi esposti – denunce in tutte le sedi giurisdizionali possibili. Cosa possono rispondere gli organismi internazionali (Comunità Europea, OCSE, OSCE, FMI) di fronte a questi dati fasulli se non : dovete tagliare le pensioni? Le pensioni di reversibilità poi non sono mai state molto amate dalla politica. L’attuale commissario alla spending review Yoram Gutgeld è arrivato ad affermare che *‘la reversibilità in Italia è molto alta, circa il 30-40% in più del resto d’Europa’* senza precisare, però, che in Italia i contributi sono molto, ma molto più elevati. Il furto legalizzato a carico dei superstiti inizia con la legge Dini 335/95 (art. 1c.41 tabella F) che prevede abbattimenti sostanziali in rapporto al reddito del superstite. E’ uno scandalo perché la pensione maturata dal defunto è sostenuta da contributi effettivamente versati che sono costati sacrifici non solo al deceduto, ma all’intera famiglia. Più vantaggioso, invece, è sopravvivere ad un parlamentare: parafrasando George Orwell possiamo dire che ‘tutti i cittadini sono uguali, ma alcuni sono più uguali di altri’. I figli dei cittadini normali, infatti, ricevono l’assegno solo se studiano e al massimo fino a 26 anni. I figli dei parlamentari anche se non studiano. Anche i genitori dei parlamentari sono più uguali: la reversibilità normalmente spetta a padri e madri a carico, senza pensione e con più di 65 anni. Per i genitori dell’onorevole basta che siano a carico. Il futuro previdenziale dei nostri giovani è alquanto nero, se non si realizzerà una urgente revisione dei meccanismi di rivalutazione, una vera previdenza integrativa che ad oggi nel pubblico impiego non è ancora realmente partita e soprattutto se non si realizzerà una adeguata lotta al precariato. Si tratta di un gravissimo problema che dovrà essere risolto a livello politico e non depredando le nostre pensioni, frutto di contributi effettivamente versati, ma dando maggiore stabilità al mercato del lavoro. Il che evidenzia l’assoluta necessità di una previdenza integrativa”. Mentre all’estero incentivano i fondi pensione, in Italia con la finanziaria 2015 hanno quasi raddoppiato la tassazione dall’11,5% al 20% sul netto maturato dai fondi delle pensioni integrative, hanno colpito le casse previdenziali private, hanno ridotto le esenzioni fiscali delle polizze vita private. Tutto ciò rischia di distruggere la previdenza

integrativa che doveva consentire alle giovani generazioni di crearsi un secondo pilastro previdenziale. I pensionati italiani di ben 11 associazioni nazionali ora si sono riuniti in un Forum attivo e chiedono il ritiro di provvedimenti che danneggiano chi come loro, ha sempre rispettato le leggi, ha lavorato duramente e ha versato contributi reali, non figurativi e chiedono pertanto che si ripristini un sano dialogo, rispetto e sinergie tra generazioni e siano attuate riforme prendendo spunto dalle best practices di altri Stati europei.

UNIVERSITA' CATTOLICA - I DATI ATTUALI SULLA SALUTE

La salute non è eguale per tutti. Vari fattori influenzano il "bene" salute. Istruzione e residenza sono fattori importanti per le aspettative di vita. L'Italia è ancora ai primi posti nelle speranze di vita?

**ALLEGATO A PARTE - UNIV.CATTOLICA Osservatorio sulla salute
(documento 047)**

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAIBILITA' ACQUISTO APPARECCHIO AEROSOL

Domanda

È detraibile la spesa sostenuta per l'acquisto di un apparecchio per aerosol?

Risponde G. Napolitano

Le spese sostenute per l'acquisto (o l'affitto) di dispositivi medici sono, in linea generale, detraibili a titolo di spese sanitarie. Per usufruire della detrazione, è necessario che nello scontrino fiscale (o nella fattura) siano riportate la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. La natura del dispositivo medico può essere identificata anche mediante la codifica utilizzata per la trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria: AD (spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura Ce). Quindi, ai fini della detrazione, non è valido lo scontrino fiscale (o la fattura) su cui è riportata solo l'indicazione "dispositivo medico" (**circolare n. 20/E** del 13 maggio 2011, paragrafo 5.16). Per l'individuazione dei prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico, alla circolare n. 20/2011 è allegato un elenco predisposto dal ministero della Salute, non esaustivo, dei dispositivi medici e medico diagnostici in vitro più comuni. Per quelli inclusi in questo elenco, come gli apparecchi per aerosol, non è necessario verificare che il dispositivo risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato è dotato di marcatura Ce (**circolare n. 7/E** del 4 aprile 2017, pagine 32 e 33).

ULTIMISSIMA - FINALMENTE AL VIA IL CUMULO GRATUITO

Dopo oltre un anno, raggiunta finalmente l'intesa tra Inps e Casse Professionali per il pagamento delle pensioni in regime di cumulo gratuito dei periodi assicurativi per i professionisti.

Può chiedere il cumulo gratuito il professionista, attenzione, non ancora pensionato, anche se ha maturato i requisiti della pensione in una delle gestioni coinvolte nel cumulo. Il cumulo riguarderà per intero tutti i periodi assicurativi presenti nelle gestioni coinvolte nel cumulo (non è ammesso il cumulo parziale). L'ente istruttore, incaricato di avviare la pratica, è quello di ultima iscrizione, mentre l'Inps sarà sempre l'ente pagatore (anche se il soggetto non ha contributi Inps). L'Ente pagatore erogherà la prestazione pensionistica con le stesse modalità, procedure e periodicità di qualsiasi altro trattamento e con una procedura automatizzata verranno comunicate

eventuali variazioni dell'importo dell'assegno all'Ente che ha istruito la pratica; sarà l'Inps a darne notizia al soggetto interessato.

IL PART TIME NON PUO' TAGLIARE I PERMESSI DELLA 104

Il lavoratore a part-time verticale ha diritto a 3 giorni pieni di permesso mensile per assistere familiari con grave handicap ex lege 104.

La Cassazione con la sentenza 4069/2018 (in precedenza sentenza 22925/2017) in senso contrario a quanto previsto al punto 3.2 nella circolare 133/2000 dell'INPS, richiamando quanto previsto dal Dlgs 61/2000 all'articolo 4 (principio di non discriminazione in base al quale il lavoratore a part time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a full time), riconosce i permessi per l'assistenza a familiari disabili tra i diritti non riproporzionali e pertanto fruibili dal lavoratore in part time di tipo verticale nella loro interezza.

...Tenuto conto, pertanto, delle finalità dell'istituto disciplinato dall'art. 33 della Legge numero 104/1992, come sopra evidenziate attinenti a diritti fondamentali dell'individuo, deve concludersi che il diritto ad usufruire dei permessi costituisce un diritto del lavoratore non comprimibile e da riconoscersi in misura identica a quella del lavoratore a tempo pieno.

Corte di cassazione sezione Lavoro/civile - sentenza n. 4069 del 3.10.2017 pubbl. il 20.02.2018

**ALLEGATO A PARTE - CORTE CASS. SEZ.LAV.CIV. Sentenza n. 4069/2018
(documento 048)**

da EnpamNotizie n. 7 del 21 febbraio 2018

ACCORDO ADEPP-INPS. VIA LIBERA AL CUMULO PER I PROFESSIONISTI



L'Inps ha annunciato che entro una decina di giorni metterà a disposizione delle Casse previdenziali dei professionisti la procedura informatica che consentirà di cominciare ad evadere le domande di cumulo inviate dagli iscritti.

A garantirlo è stato il presidente dell'Inps, Tito Boeri, nel corso di una conferenza stampa convocata insieme al presidente dell'Enpam e dell'Adepp Alberto Oliveti per presentare la convenzione quadro che disciplina le modalità per liquidare le pensioni in cumulo.

A questo punto possono essere siglati gli accordi tra l'Inps e le singole Casse, che renderanno finalmente operativa la possibilità di cumulare i flussi contributivi delle diverse gestioni.

La convenzione, attesa da oltre un anno, stabilisce che la domanda debba esser fatta all'Ente di previdenza di ultima iscrizione. In caso di iscrizione a più Casse/Enti, il richiedente potrà scegliere a chi presentare domanda.

Sarà poi l'Inps a fornire la procedura automatizzata che prevede, tra l'altro, l'accertamento del diritto e la misura della pensione.

Alla Cassa spetterà quindi il compito di calcolare la quota di sua competenza spettante all'iscritto a cui infine l'Inps erogherà un unico assegno.

La convenzione stabilisce inoltre la costituzione di un gruppo tra tecnici Adepp e Inps che avrà la possibilità di proporre migliorie alle modalità di gestione della pratica.

REGOLE DEL CUMULO

Si possono cumulare i periodi accreditati presso gestioni diverse che non sono coincidenti temporalmente.

Il cumulo può essere chiesto solo dai medici e gli odontoiatri che non sono già pensionati né con l'Enpam né con altri enti di previdenza obbligatoria.

REQUISITI ENPAM SPESSO PIÙ FAVOREVOLI

Per la **pensione anticipata** in cumulo valgono i requisiti della legge Fornero, per cui gli uomini possono chiedere il pensionamento con 42 anni e 10 mesi di contribuzione, che diventano 41 anni e 10 mesi per le donne. In entrambi i casi si devono avere 30 anni di anzianità dalla laurea.

Da notare però che i requisiti dell'Enpam sono quasi sempre più favorevoli di quelli della legge Fornero. Infatti, non scegliendo il cumulo, sia gli uomini che le donne possono chiedere la pensione anticipata Enpam già con 42 anni di contribuzione indipendentemente dall'età oppure con soli 35 anni di contributi a partire dai 62 anni di età.

Per la **pensione di vecchiaia** invece i requisiti di uscita sono quelli validi per le singole gestioni: la parte di pensione Inps si matura al raggiungimento dei requisiti pubblici di contribuzione e di età (quest'anno: 66 anni e 7 mesi) e la parte Enpam con i requisiti della Fondazione (età: 68 anni). Di conseguenza non si riceverà subito una pensione intera ma si otterrà prima la quota Inps e il resto successivamente.

Ricorrere a quest'opzione quindi potrebbe non essere necessario. Infatti se si raggiungono autonomamente i requisiti nell'una e nell'altra gestione, i due assegni si otterrebbero comunque. In questo caso la soluzione più rapida e flessibile sarebbe quella di fare domanda a ciascun ente separatamente.

Per esempio, chi ha 20 anni di contributi all'Inps, riceverebbe la sua pensione a 66 anni e 7 mesi di età. A 68 anni arriverebbe poi comunque la pensione di vecchiaia Enpam (o al limite la restituzione dei contributi).

Un ulteriore motivo per percorrere il doppio binario e non il cumulo è anche la possibilità, data dall'Enpam, di continuare a lavorare in convezione fino a 70 anni.

Per chi ha spezzoni Inps che rischia di perdere esistono comunque altri strumenti, oltre al cumulo, come la ricongiunzione o la totalizzazione.

Leggi anche:

Come fare per

<https://www.enpam.it/comefareper>

CORTE UE - LA REPERIBILITA' E' LAVORO

La corte di Giustizia UE con sentenza del 21 febbraio 2018, nella causa C-518/15, ha chiarito che le ore di guardia che un lavoratore trascorre al proprio domicilio con l'obbligo di rispondere alle convocazioni del suo datore di lavoro entro 8 minuti, devono essere considerate come "orario di lavoro" poiché tale obbligo, limita le possibilità di svolgere altre attività.

ALLEGATO A PARTE – Comunicato stampa sent. C-518/15 (documento 049)

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

<http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-518/15>

CONGEDO STRAORDINARIO 2018 EX LEGE 104 - INDENNITA' 2018

INPS Circolare n.13 del 26 gennaio 2018

12.3. Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all'art. 42, co. 5, del D. Lgs. n. 151/2001.

L'art. 42, co. 5 e seguenti, del D. Lgs. n. 151/2001 riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui all'articolo 4, co. 2, della L. n. 53/2000, per assistenza di persone con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, co. 1, della L. n. 104/1992.

In particolare il comma 5-ter prevede che "Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati...".

A tale riguardo, si comunica che, tenuto conto del predetto indice accertato dall'Istat il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico delle amministrazioni pubbliche che erogano trattamenti economici in sostituzione delle indennità previste dal legislatore per la generalità dei lavoratori non può eccedere, per l'anno 2018, l'importo pari ad € 47.967,91 che arrotondato all'unità di euro, è pari a € 47.968,00.

Anno 2018	Euro
Importo complessivo massimo retribuzione e contribuzione a carico del datore di lavoro annua congedo straordinario art. 42, co. 5, n. 151/2001	47.968,00

DIRETTORI GENERALI, AMMINISTRATIVI e SANITARI DELLE ASL o AO - MASSIMALE CONTRIBUTIVO

INPS Circolare n.13 del 26 gennaio 2018 punto 12.2

Si rammenta che secondo il disposto di cui all'art. 3-bis, co. 11, del D.Lgs. n. 502/1992, come integrato dal D.Lgs. n. 229/1999, la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Si ricorda che nell'ipotesi in esame si realizza un'obbligazione solidale tra l'Ente di appartenenza, che ha collocato il dipendente in aspettativa, tenuto al versamento della contribuzione, e la struttura sanitaria presso cui il dipendente svolge l'incarico.

La struttura sanitaria è tenuta ad inviare la denuncia, tenendo conto dei massimali di cui all'articolo 3, co. 7, del D.Lgs. n. 181/1997 non solo ai fini pensionistici, ma anche ai fini della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e, ove sussistano i presupposti di iscrizione, ai fini della gestione previdenziale (circolare n. 8/2013), valorizzando la sezione <AltroEnteVersante> dell'elemento E0 nel caso in cui sia l'Ente di appartenenza ad effettuare il versamento.

La richiamata disposizione del D.Lgs. n. 502/1992, (art.3-bis, co. 11), considerata la sua connotazione di norma previdenziale a carattere speciale, si applica esclusivamente alle figure citate nel decreto stesso (direttori generali, direttori amministrativi e direttori sanitari) delle unità sanitarie

locali, aziende ospedaliere nonché degli enti per i quali norme statali contengono la medesima tutela previdenziale e non è suscettibile di interpretazione estensiva ad altri lavoratori.

L'importo del massimale contributivo in oggetto, previsto dal citato art. 3, co. 7, rivalutato secondo l'indice relativo al costo medio della vita calcolato dall'Istat è pari, per l'anno 2018, a 184.885,38 che arrotondato all'unità di euro, è pari a € **184.885,00**.

Anno 2018	Euro
Massimale <i>ex art. 3-bis</i> , co. 11 dell'art. D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i	184.885,00

Detto massimale trova applicazione ai fini della contribuzione pensionistica, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter del D.L. n.384/1992, della contribuzione per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed ai fini della contribuzione previdenziale per le prestazioni di fine servizio (TFS/TFR).

Nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l'elemento <Imponibile> della gestione pensionistica della gestione credito e della gestione previdenziale dell'elemento E0 deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell'elemento <ImponibileEccMass> della gestione pensionistica, della gestione credito e di quella previdenziale.

Nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore indicato nell'elemento <Imponibile> della gestione pensionistica, della gestione credito e della gestione previdenziale.

Nei mesi successivi al superamento del massimale, l'imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l'elemento <ImponibileEccMass> delle diverse gestioni.